

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO TECNICO-OPERATIVO AL
PROTOCOLLO DI COOPERAZIONE TRA LA REPUBBLICA
ITALIANA E LA GRAN GIAMAHIRIA ARABA LIBICA POPOLARE
SOCIALISTA, PER FRONTEGGIARE IL FENOMENO
DELL'IMMIGRAZIONE CLANDESTINA

VISTO il Protocollo di cooperazione sottoscritto tra le Autorità competenti della Repubblica Italiana e della Gran Giamahiria Araba Libica Popolare Socialista con il quale le Parti convengono di avviare una serie di iniziative per intensificare la reciproca collaborazione nel contrasto dell'immigrazione clandestina;

RITENUTO di dover definire in sede tecnica le modalità operative del presente accordo;

CONSIDERATA altresì la necessità di dar vita ad una struttura di cooperazione che possa attuare e verificare nel tempo la complessità delle operazioni di prevenzione e di contrasto dell'immigrazione clandestina previste dal presente accordo;

i responsabili tecnici rispettivamente individuati dalle Parti contraenti

concordano quanto segue:

Articolo 1

1. Per l'esecuzione di quanto previsto dal citato Protocollo di Cooperazione, il Governo italiano si impegna a cedere temporaneamente alla Gran Giamahiria n. 6 unità navali della Guardia di Finanza, di cui n. 3 guardacoste classe "Bigliani" e n. 3 vedette classe "V.5000", per l'esecuzione di attività di pattugliamento marittimo delle acque territoriali libiche e delle prospicienti acque internazionali ai fini della prevenzione e del contrasto dei flussi migratori illegali.
2. I predetti mezzi navali saranno ceduti privi di insegne e distintivi e saranno dotati di sistemi di comunicazione idonei a garantire i

collegamenti con mezzi e strutture di comando e/o coordinamento sia libiche che italiane.

3. Per il tempo strettamente necessario alla formazione degli equipaggi libici designati alla successiva attività operativa di pattugliamento, e comunque non oltre 90 giorni dalla data di avvio delle attività addestrative, il Governo italiano si impegna a inviare nella Gran Giamahiria gli equipaggi completi dei citati mezzi navali. In tal senso, durante tutto l'indicato periodo addestrativo, i predetti mezzi navali effettueranno, con equipaggi misti, crociere esclusivamente non operative.
4. Successivamente ai 90 giorni dalla data di inizio dell'attività formativa, si procederà alla progressiva riduzione del personale italiano imbarcato ed al contestuale avvio di crociere operative.
5. Dalla data di inizio dell'attività di cooperazione, il comando delle unità navali temporaneamente cedute sarà assunto da personale individuato dalla Parte libica, che sarà responsabile della condotta della navigazione e delle iniziative assunte sia nel corso delle crociere addestrative che di quelle operative.
6. Il Governo italiano si impegna altresì ad inviare, per tutto il tempo di validità del Protocollo di cooperazione, personale specializzato e materiale di rispetto per garantire la manutenzione ordinaria e l'efficienza delle unità navali temporaneamente cedute.

Articolo 2

1. Al fine di garantire una efficace direzione e coordinamento delle attività addestrative ed operative di pattugliamento marittimo, le Parti convengono di istituire, presso una idonea struttura che sarà individuata a cura della Parte libica, per l'intera durata del Protocollo di Cooperazione, un Comando Operativo Interforze, con il compito di:
 - disporre l'attuazione quotidiana delle crociere addestrative e di pattugliamento, valutandone, eventualmente, l'annullamento in relazione alle condizioni meteorologiche e meteo-marine presenti nell'area o per qualsiasi altro sopravveniente motivo;
 - individuare, se necessario, nell'area di pattugliamento, zone di specifico approfondimento, sulla base degli elementi informativi nel

